

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA di CESENA 02.11.2009-02.11.2012 TV EUR" - esente prospetto Consob
ISIN IT0004545981

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "BANCA di CESENA 02/11/2009 - 02/11/2012 TV EUR" codice ISIN IT0004545981, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo Euro 2.400.000 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000 e multipli di 50.000. Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Alla presente emissione non si applica la normativa riguardante il "prospetto" in quanto rientrante fra i casi di inapplicabilità previsti ai sensi dell'art.34 - ter comma 1 lett. E) del Regolamento Emittenti Consob del agosto 2009. In base a detto articolo risultano infatti esentate dalla redazione del prospetto le sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro.

Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl fino al 30.11.2009. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 30 novembre 2009. Per le sottoscrizioni effettuate dopo la data di godimento sino alla data di chiusura, dovranno essere pagati i dietimi di interessi maturati.

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 02 novembre 2009.

Articolo 4 - Durata

La durata del prestito è di 36 mesi, che decorrono dal 02 novembre 2009 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 02 novembre 2012.

Articolo 5 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari con taglio minimo di Euro 50.000 e multipli di 50.000.

Articolo 6 - Interessi

Con decorrenza dalla data di godimento (02 novembre 2009) e fino a scadenza (02 novembre 2012), le obbligazioni fruttano interessi pagabili in rate trimestrali posticipate, scadenti il 02 febbraio, il 02 maggio, il 02 agosto ed il 02 novembre dal 02 febbraio 2010. Il tasso delle cedole sarà determinato in base all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7 - Variabilità delle cedole

Il tasso di ogni cedola trimestrale, calcolato con il metodo act/act, sarà pari al tasso EURIBOR 3 mesi 360, con valuta godimento della cedola, rilevato dal quotidiano " IL Sole 24 Ore ", tale tasso sarà arrotondato allo 0,01 % inferiore. Al tasso così determinato sarà aggiunto uno spread positivo di 25 bps. Per valuta 02/11/2009 l'EURIBOR 3 mesi 360 è risultato pari allo 0,722 % di conseguenza il tasso della prima cedola risulta pari allo 0,97 % su base annua.

Articolo 8 - Rimborso

Le obbligazioni in circolazione al 02 novembre 2012 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione di spesa. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Articolo 9 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

Articolo 10 - Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

Articolo 12 - Tassazione sulle plusvalenze

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 13 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.